

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione: Modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali

Compendio

Lo scopo principale della presente modifica consiste nel cambiare il principio secondo cui fa fede solo la versione cartacea dei testi della RU e del FF per fare di quella elettronica la versione determinante. Nel contempo sarà migliorato puntualmente l'accesso ai testi normativi rilevanti, mentre alcune disposizioni di dettaglio della legge sulle pubblicazioni ufficiali saranno adeguate in funzione delle esperienze raccolte nella prassi.

Situazione iniziale

La legge sulle pubblicazioni ufficiali disciplina la pubblicazione delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale, RU e Raccolta sistematica, RS) e del Foglio federale (FF). Il sistema su cui si fondano le pubblicazioni ufficiali della Confederazione nel complesso si è rivelato efficace. In particolare l'elaborazione da parte dell'amministrazione di testi normativi consolidati e la loro pubblicazione nella RS è considerata oggi una prestazione fondamentale dello Stato. Anche il ruolo della RU quale organo che rende conto delle modifiche dei testi normativi adottate dalle autorità competenti e il suo carattere determinante rispetto alla RS, che le è stato assegnato nell'interesse della certezza del diritto, non è rimesso in discussione.

Contenuto del progetto

Il sistema delle pubblicazioni ufficiali deve però essere adeguato all'evoluzione tecnica e sociale nel quadro di una modifica prevista dall'obiettivo 7 dell'indirizzo politico 1 «La Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» del programma di legislatura 2011–2015. I testi pubblicati nella RU, nella RS e nel FF, di grande rilevanza dal profilo giuridico e politico, sono ormai consultati prevalentemente in linea. Negli ultimi anni la tiratura dei prodotti stampati è notevolmente diminuita. Tuttavia, molti utenti non sono consapevoli che oggi soltanto l'edizione cartacea è giuridicamente vincolante.

La presente modifica si prefigge in particolare di introdurre un cambiamento della versione determinante: in futuro non sarà più la versione cartacea delle pubblicazioni ufficiali a fare fede, bensì quella elettronica. Questo cambiamento s'impone poiché il carattere determinante accordato alle pubblicazioni stampate non riflette più le abitudini, e ancor meno le aspettative, della maggior parte degli utenti. Le autorità che hanno già compiuto questo passo hanno raccolto esperienze positive, sia in Svizzera (la Segreteria di Stato dell'economia, SECO, per il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e il Cantone di Argovia per le sue raccolte delle leggi e il foglio ufficiale) che all'estero (10 Paesi dell'Unione europea).

Il cambiamento della versione determinante permette inoltre di abbandonare senza eccessivi oneri il ritmo legale settimanale di pubblicazione a favore di scadenze più flessibili. A condizione che siano stati svolti i necessari controlli di qualità e che i servizi competenti ne abbiano autorizzato la pubblicazione, in futuro sarà possibile pubblicare testi ufficiali ogni giorno ferialmente. In tal modo, nonostante l'accelerazione

dell'attività normativa, sarà agevolata sia la tempestiva pubblicazione degli atti legislativi prima della loro entrata in vigore, sia la pubblicazione rapida di altri testi che producono effetti giuridici (p. es. talune decisioni).

La presente revisione migliorerà anche l'accesso degli utenti ai testi normativi giuridicamente rilevanti. In futuro, per esempio, i testi per i quali nella RU e nel FF è previsto unicamente un rimando saranno pubblicati su una piattaforma centrale; inoltre, sarà possibile consultare le diverse versioni anteriori dei testi della RS che per talune fattispecie possono ancora avere una rilevanza. Infine, alcune disposizioni di dettaglio saranno adeguate alla luce delle esperienze raccolte negli ultimi anni.

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

La legge del 18 giugno 2004¹ sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) disciplina la pubblicazione:

1. della Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), che comprende i testi normativi nella forma di modifica del diritto adottata dall'autorità competente;
2. della Raccolta sistematica del diritto federale (RS), che comprende i testi normativi vigenti nella forma consolidata dalla Cancelleria federale (CaF); e
3. del Foglio federale (FF), che comprende i lavori preparatori della legislazione (messaggi e rapporti) e le decisioni.

La LPubl prevede espressamente una versione elettronica di questi tre prodotti, tuttavia conferisce carattere determinante unicamente alla versione cartacea (art. 9 LPubl). A fronte di un consistente calo del numero degli abbonati alle edizioni cartacee (ca. 2000 nelle tre lingue, cfr. tabella sotto), ogni mese si rilevano oltre 20 milioni di accessi alle versioni in linea (di cui: RS 82%; FF 5%; RU 3% e 10% offerte varie).

Anno	FF + RU	di cui Confederazione	RS	di cui Confederazione	DVD	di cui Confederazione
2007	3 790	37 %	3 789	23 %	538	43 %
2008	2 812	39 %	3 520	24 %	506	50 %
2009	2 496	40 %	3 180	25 %	457	51 %
2010	2 462	48 %	2 434	26 %	340	55 %
2011	1 818	49%	2 196	23 %	301	47 %

Poiché uno stesso testo normativo è pubblicato in diverse raccolte (RU e RS) e sotto diverse forme (stampati e in linea), è possibile che le varie versioni presentino divergenze. Per questo motivo la LPubl stabilisce quale testo fa fede – ossia oggi l'edizione cartacea della RU – e dunque quale versione prevale se sorgono differenze fra le versioni.

Il carattere determinante dell'edizione cartacea è sempre più in contrasto con le abitudini e le aspettative dei destinatari delle norme e decisioni dell'ente pubblico. In Svizzera e all'estero in molti ambiti si è già tenuto conto delle nuove esigenze degli utenti: un esempio è il Foglio ufficiale svizzero di commercio, per il quale già dal 1° marzo 2006² fa fede la versione elettronica. Inoltre, recentemente il tema del carattere determinante conferito alla versione elettronica dei testi ufficiali è stato affrontato

¹ RS 170.512

² Cfr. l'ordinanza FUSC del 15 feb. 2006 (RS 221.415).

da numerosi lavori scientifici³. Alla luce di queste evoluzioni è giunto il momento di introdurre un cambiamento della versione determinante anche per la RU, la RS e il FF, migliorando nel contempo sensibilmente l'offerta nel settore delle pubblicazioni ufficiali.

Un intervento parlamentare (la mozione Noser 07.3338 n dal titolo «Carattere determinante dei testi di legge pubblicati in forma elettronica», tolta dal ruolo il 12 giugno 2009) aveva già chiesto al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una modifica della LPubl per conferire alle pubblicazioni elettroniche delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale e Raccolta sistematica) e del Foglio federale lo stesso carattere determinante dell'edizione cartacea.

1.2 La nuova normativa proposta

1.2.1 Cambiamento della versione determinante: dalla versione cartacea a quella elettronica

Si prevede che la versione elettronica delle pubblicazioni ufficiali della Confederazione, e non più la versione cartacea, sarà la versione facente fede dal punto di vista giuridico (cambiamento della versione determinante). La presente modifica della LPubl istituisce le necessarie basi legali. Il Consiglio federale si prefigge di allestire un'ampia piattaforma elettronica per consentire a tutti gli utenti un accesso libero e sicuro al diritto federale, promovendone nel contempo la visibilità a livello internazionale.

Nell'ambito del cambiamento della versione determinante, pur introducendo alcuni miglioramenti, i tre prodotti attuali RU, RS e FF verranno mantenuti. L'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali⁴ (OPubl) definirà, in base all'evoluzione tecnologica e alle esigenze degli utenti, in che misura in futuro saranno ancora prodotte edizioni stampate. Le versioni cartacee saranno mantenute fintanto che la domanda sarà considerata sufficiente.

Il campo d'applicazione della legge rimarrà sostanzialmente invariato. In particolare la RU verrà mantenuta come organo principale per la pubblicazione del diritto federale e, indirettamente, come illustrazione storica dell'evoluzione del diritto con la possibilità di risalire al contesto di una modifica del testo normativo. Nella RU si continueranno a pubblicare le modifiche del diritto nella forma adottata dalle competenti autorità, mentre i testi consolidati saranno preparati soltanto in vista dell'allestimento della RS e di una pubblicazione contestualizzata. Come già in occasione della precedente revisione nel 2004⁵, si rinuncia a estendere il campo d'applicazione della LPubl a settori affini ma distinti (pubblicazioni ufficiali di sentenze o dati di registri).

Le questioni relative alla garanzia della sicurezza informatica sono state approfonditamente esaminate. La legge prenderà le misure intese a garantire a lungo termine l'autenticità e l'integrità delle versioni elettroniche ormai dichiarate determinanti. Le

³ Una dissertazione sul tema, pubblicata recentemente in base agli sviluppi a livello nazionale e internazionale, parte dal presupposto che la pubblicazione elettronica determinante di norme giuridiche sarà una realtà consolidata già nel prossimo futuro; le questioni tecniche relative alla sicurezza dei dati sono infatti risolte (ROTH, Die Veröffentlichung von Rechtsnormen in der Schweiz, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 312).

⁴ **RS 170.512.1**

⁵ Cfr. il messaggio del 22 ott. 2003 concernente la LPubl del 2004 (FF 2003 6699) n. 1.2.2

soluzioni tecniche saranno disciplinate nella OPubl, in particolare con l'introduzione di una firma elettronica appropriata per le pubblicazioni ufficiali.

La RU e il FF rappresentano le fonti più importanti per tracciare l'evoluzione del diritto federale. Occorre pertanto assolutamente garantirne la disponibilità a lungo termine, anche dopo il cambiamento della versione determinante e l'eventuale soppressione delle edizioni stampate, mediante un'adeguata archiviazione. Le pertinenti misure sono già all'esame – in collaborazione con l'Archivio federale – in vista dell'adeguamento dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali che sarà avviato dopo la revisione della LPubl.

Il cambiamento della versione determinante comporterà in particolare le conseguenze dirette per le pubblicazioni ufficiali esposte di seguito.

Per le pubblicazioni *ordinarie* si passerà dalle edizioni stampate settimanali della RU e del FF a pubblicazioni elettroniche quotidiane dei testi, a condizione che essi siano stati approvati dal servizio competente e sottoposti ai necessari controlli di qualità. La procedura legislativa e i processi interni della CaF dovranno essere adeguati in modo da garantire l'attuale standard di qualità nelle tre lingue ufficiali. Dovrà però essere mantenuta la possibilità di pubblicare talune categorie di testi più tardi, ossia a una data determinata successiva alla loro adozione e all'approvazione da parte dell'autorità competente. Ciò riguarda in particolare la prassi che prevede di pubblicare nel FF i testi sottoposti a referendum generalmente dieci giorni dopo le votazioni finali delle Camere federali che concludono una sessione. L'ordinanza disciplinerà esplicitamente questi aspetti.

Le pubblicazioni *straordinarie* dovranno essere limitate a situazioni in cui gli atti normativi, a causa di un'interruzione prolungata del sistema di pubblicazione, devono essere pubblicati urgentemente con altre modalità (ad es. mediante un altro sito Internet o nei media).

La RS è di fatto la fonte giuridica maggiormente consultata, tuttavia, per motivi pratici si rinuncia a rivalorizzarla espressamente conferendole un carattere ufficiale. Conferire valore determinante alla RS comporterebbe non soltanto una revisione totale della LPubl, ma anche un adeguamento dell'intera procedura legislativa. Quale conseguenza le autorità competenti (in particolare il Parlamento, ma anche gli aventi diritto di voto in occasione dell'esame di testi sottoposti a referendum) dovrebbero approvare non soltanto, come finora, le modifiche di un atto normativo ma ogni volta il testo integrale. In tal modo, per ogni revisione parziale di un atto legislativo sarebbe necessario svolgere una procedura onerosa come nel caso di una revisione totale. Una rivalorizzazione della RS con conseguenze di tale ampiezza non è auspicabile. Tuttavia, in virtù del principio della fiducia, i cittadini potranno continuare a fondarsi in ugual misura tanto sulla RS che sulla RU.

1.2.2 Ulteriori miglioramenti del diritto in materia di pubblicazioni ufficiali

Il cambiamento della versione determinante proposto offre inoltre l'opportunità di *adeguare puntualmente* la LPubl in base alle esperienze fatte con il vigente diritto in materia di pubblicazioni.

Attualmente è possibile pubblicare un testo normativo *mediante rimando*, menzionando soltanto il titolo e il nome dell'ente presso il quale può essere ottenuto, mentre il testo integrale è pubblicato al di fuori degli organi di pubblicazione consueti; ciò comporta una decentralizzazione delle fonti di pubblicazione e la possibile insorgenza di incoerenze nell'elaborazione dei testi. Questa modalità di pubblicazione insoddisfacente lascerà il posto a una piattaforma di pubblicazione della Confederazione che permetterà di riunire per quanto possibile in un luogo centralizzato i testi pubblicati unicamente mediante rimando. Come sinora, i requisiti per la presentazione formale e la traduzione di questi testi saranno semplificati rispetto ai testi pubblicati nella RU, nella RS o nel FF.

Infine, nella OPubl sarà offerta la possibilità di designare ulteriori categorie di testi che nell'ambito della piattaforma di pubblicazione potranno essere resi accessibili in linea in maniera centralizzata. Si tratterà di documenti dell'amministrazione che possono essere importanti per l'applicazione del diritto; ne trarranno vantaggio la certezza del diritto e l'uniformità dell'esecuzione. Oltre alle perizie pubblicate nella «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» (GAAC), vi saranno in particolare *commenti* relativi a ordinanze che sono oggetto di una proposta al Consiglio federale. L'ordinanza disciplinerà anche le condizioni di pubblicazione e l'obbligo in materia di traduzione. Grazie alla pubblicazione centralizzata simili testi acquisiranno maggiore visibilità e richiederanno un minimo controllo della qualità; inoltre, all'occorrenza alcuni di questi testi dovranno essere messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali. Poiché questo comporterà un dispendio supplementare nell'ambito delle traduzioni e del supporto legislativo, ci si dovrà limitare al commento delle ordinanze più importanti.

1.2.3 Apprezzamento della nuova normativa proposta

La variante proposta, che unisce il cambiamento della versione determinante con vari miglioramenti in materia di diritto delle pubblicazioni ufficiali, permette di tener conto delle esigenze dei destinatari e degli utenti senza mettere fondamentalmente in discussione il collaudato sistema di pubblicazione attuale. I nomi delle tre pubblicazioni (RU, RS, FF) saranno mantenuti anche se termini quali «raccolta» e «foglio» derivano dal mondo della stampa e in futuro diventeranno semplicemente denominazioni di categorie di testi all'interno di una piattaforma di pubblicazione elettronica. Nel contempo questa soluzione permette di tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle abitudini degli utenti.

1.3 Altre varianti esaminate

Nell'ambito dei lavori dedicati al presente progetto sono state esaminate anche le due varianti presentate di seguito, respinte a favore della soluzione esposta in precedenza.

1.3.1 Piattaforma di pubblicazione unitaria

Si potrebbe ipotizzare di abbandonare completamente il sistema attuale basato sui tre prodotti RU, RS e FF. La legge prevedrebbe soltanto l'allestimento e la gestione di

una piattaforma di pubblicazione sulla quale sarebbero pubblicate elettronicamente diverse categorie di testi (testi normativi, decisioni, commenti). Non vi sarebbero più edizioni settimanali e le versioni stampate di singoli testi sarebbero disponibili unicamente su ordinazione.

- Vantaggi: questa soluzione permetterebbe di semplificare il diritto in materia di pubblicazioni ufficiali. I criteri di attribuzione dei testi alla RU e al FF sarebbero soppressi.
- Svantaggi: non sarebbe più garantita la chiara distinzione tra 1) i testi normativi nella forma adottata dall'autorità competente (RU), 2) i testi normativi nella versione consolidata dalla CaF (RS), nonché 3) i lavori preparatori e le decisioni (FF). L'attuale distinzione in tre categorie di testi, pur richiedendo una mole di lavoro considerevole, garantisce certezza del diritto e trasparenza. Rispetto alla forma attuale una piattaforma di pubblicazione unitaria sarebbe meno precisa per gli utenti nel caso dei rimandi testuali: la distinzione fra RU, RS e FF indica infatti inequivocabilmente a quale categoria di testo si fa riferimento.

1.3.2 Status quo con cambiamento della versione determinante

L'attuale sistema sarebbe fondamentalmente mantenuto, salvo che farebbe fede la versione elettronica dei testi pubblicati nella RU o nel FF e non più la versione cartacea. Si rinunciarebbe invece a migliorare ulteriormente il diritto in materia di pubblicazioni ufficiali.

- Vantaggi: minori adeguamenti del diritto in materia di pubblicazioni ufficiali.
- Svantaggi: questa modifica essenzialmente simbolica, pur richiedendo considerevoli spese per introdurre le indispensabili misure di sicurezza informatiche, non comporterebbe per gli utenti benefici tangibili dal profilo dell'accessibilità al diritto.

1.3.3 Apprezzamento delle varianti respinte

Gli svantaggi di entrambe le soluzioni prevalgono nettamente sui vantaggi. La variante «Status quo con cambiamento della versione determinante» sarebbe soltanto simbolica. I vantaggi offerti dalla variante «Piattaforma di pubblicazione unitaria», ossia un accesso centralizzato a tutti gli strumenti di pubblicazione, possono essere realizzati anche con la normativa proposta. Tuttavia, non è necessario né opportuno interrompere una tradizione in materia di pubblicazioni ufficiali che dura da oltre 160 anni.

1.4 Armonizzazione di compiti e finanze

Parallelamente ai lavori in materia di diritto delle pubblicazioni ufficiali la CaF, in qualità di unità amministrativa competente per la pubblicazione del diritto federale, si sta occupando di modernizzare il sistema di pubblicazione gestito dal Centro delle

pubblicazioni ufficiali (CPO). Nell'ambito di questa strategia di rinnovamento, entro la fine del 2016 saranno progressivamente sostituiti gli attuali componenti del sistema e a livello tecnico verrà realizzato il cambiamento della versione determinante dalla forma cartacea a quella elettronica.

I mezzi necessari per modernizzare il sistema del CPO sono iscritti nel preventivo 2013 e nel piano finanziario della CaF. Queste spese, imputabili all'obsolescenza tecnica di un sistema che ha talune componenti in funzione da 14 anni, sono previste da tempo indipendentemente dall'esito del presente progetto legislativo.

Nell'ambito della modernizzazione del CPO le spese direttamente collegate al cambiamento della versione determinante sono modeste e saranno incluse nei progetti informatici relativi alla presenza in Internet dello stesso CPO. Il presente progetto pertanto non comporterà ripercussioni finanziarie dirette poiché tutti i mezzi per introdurre il cambiamento della versione determinante e per migliorare il diritto in materia di pubblicazioni ufficiali sono già iscritti nel preventivo.

Le spese legate al cambiamento della versione determinante e alla conseguente estensione dell'offerta in linea saranno compensate da un'ulteriore continua diminuzione dei costi per la stampa delle pubblicazioni ufficiali. Oggi i costi per la produzione delle edizioni stampate ammontano annualmente a circa 4,2 milioni di franchi.

Nel definire i dettagli tecnici si dovrà prestare attenzione a evitare eventuali spese supplementari connesse con l'archiviazione.

1.5 Confronto con la situazione in taluni Cantoni e Paesi europei

Nel corso degli ultimi anni una decina di Paesi europei (fra cui Austria, Belgio e Olanda) hanno sperimentato con successo il conferimento della validità giuridica alle pubblicazioni ufficiali in forma elettronica. Dal 1° gennaio 2012 il Cantone di Argovia ha abbandonato la versione cartacea delle proprie pubblicazioni ufficiali, utilizzando soluzioni tecniche che garantiscono l'autenticità e l'affidabilità della versione elettronica. I Cantoni di Vaud, di Obvaldo e recentemente anche dei Grigioni hanno rinunciato a proporre una versione cartacea delle loro raccolte sistematiche del diritto. Dal 1° luglio 2012, nel Cantone di Zurigo l'edizione elettronica del foglio ufficiale è diventata la versione determinante⁶. I Cantoni di Basilea Campagna e di Soletta, il Principato del Liechtenstein e l'Unione europea⁷ prevedono a breve termine di attribuire carattere determinante alla versione elettronica dei loro atti ufficiali.

Il passaggio dalla pubblicazione ordinaria settimanale a una pubblicazione ordinaria secondo il bisogno (all'occorrenza quotidiana) costituisce un adeguamento a una prassi già usuale nei Paesi limitrofi e adottata anche dal Foglio ufficiale svizzero di commercio.

⁶ Cfr. www.zh.ch/internet/de/aktuell/amtsblatt.html

⁷ Cfr. la Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (COM/2011/0162 definitivo del 4.4.2011) all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/>

1.6 Attuazione

La modifica di legge proposta comporterà numerose precisazioni a livello di ordinanza. Attualmente tutto lascia supporre che sarà necessaria una revisione totale dell'ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali. L'esecuzione potrà essere garantita mediante l'adeguamento dei processi e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione federale. Per i Cantoni e i Comuni il progetto non richiederà né adeguamenti legislativi né oneri amministrativi supplementari.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Titolo dell'atto normativo

Il titolo della legge non riflette più l'intero campo d'applicazione, ampliato dalla lettera c dell'articolo 1 ad «altri testi» e alla piattaforma di pubblicazione. Considerato però che le pubblicazioni più importanti vi sono tuttavia menzionate (RS, RU, FF), si è rinunciato a modificarlo.

Art. 1 cpv. 1 lett. c e 2

Attualmente la LPubl disciplina esclusivamente le pubblicazioni nell'ambito delle raccolte delle leggi federali (RU e RS) nonché del Foglio federale (FF). Già oggi le pubblicazioni in linea di questi tre prodotti contengono elementi supplementari: il CPO mette infatti a disposizione in particolare i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive. La prossima versione della RS in linea consentirà inoltre di consultare sia le versioni previgenti dei testi normativi che quelle non ancora in vigore. La nuova *lettera c del capoverso 1* prende in considerazione questa evoluzione includendo nella LPubl anche informazioni supplementari (in particolare nell'ambito del processo legislativo).

Il *capoverso 2* introduce il concetto di piattaforma di pubblicazione già all'inizio della legge in modo che in seguito, per esempio nell'articolo 13a, vi si possa rinviare direttamente. Questo capoverso, espressamente inserito a tale scopo, stabilisce che tutti i testi menzionati nel capoverso 1 saranno pubblicati nella piattaforma di pubblicazione.

Art. 3 cpv. 1 e 3

Cpv. 1

Il diritto internazionale conosce vari tipi di testi giuridicamente vincolanti. Mentre il termine «trattato» (ma anche accordo, convenzione, patto, protocollo) esprime una manifestazione concorde della volontà di due o più parti, il termine «risoluzione» concerne un organo o un'organizzazione costituiti da un trattato. Per la pubblicazione questa differenza è irrilevante: è invece decisivo il carattere normativo del testo e voler introdurre una distinzione a questo livello è inutile. Poiché non esiste un termine iperonimo, quale il termine «atto normativo» per i testi normativi del diritto interno, i termini «trattato» e «risoluzioni» devono sempre essere menzionati insie-

me quando si tratta di disciplinare la pubblicazione di testi internazionali vincolanti per la Svizzera e che entrano in linea di conto per la pubblicazione nella RU.

Cpv. 3

Conformemente al diritto vigente i trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e quelli di portata limitata non sono in linea di massima pubblicati, fatte salve le eccezioni previste dal Consiglio federale nell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali. Ne consegue che i trattati contenenti norme di diritto, a seconda della loro portata o della loro durata di validità, sono obbligatoriamente pubblicati oppure possono essere pubblicati soltanto in casi eccezionali. Questa differenziazione non è fondata in primo luogo su un criterio materiale, ma su una delimitazione delle competenze in materia di conclusione dei trattati internazionali tra Parlamento e Consiglio federale, rispettivamente – ai sensi dell'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) – tra Governo e dipartimenti o uffici. Per stabilire se un trattato è di portata limitata ai sensi dell'articolo 3 LPubl si impiegano per analogia i criteri dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA. Tuttavia il semplice fatto che un trattato non sia abbastanza importante per essere sottoposto all'Assemblea federale non dovrebbe avere come conseguenza la sua mancata pubblicazione. Questo è contrario ai principi di trasparenza e di accessibilità del diritto che stanno alla base del diritto della Confederazione in materia di pubblicazioni ufficiali.

Nella prassi il Consiglio federale fa ampiamente uso della possibilità della pubblicazione eccezionale di trattati di portata limitata: la maggior parte dei trattati conclusi nell'ambito delle sue competenze sono infatti pubblicati. Per quanto concerne i dipartimenti e gli uffici viene pubblicata invece solo una piccola parte dei trattati conclusi. Questo non dipende esclusivamente dal contenuto di questi trattati, ma anche dall'interpretazione restrittiva dell'eccezione al principio di non pubblicazione dei trattati di portata limitata e dal fatto che dipartimenti e uffici possono decidere autonomamente in merito alla pubblicazione.

In alcuni ambiti vi è stata un'equiparazione del trattamento del diritto nazionale e del diritto internazionale, poiché l'importanza di quest'ultimo è fortemente aumentata. Questo vale in particolare per i diritti politici (cfr. art. 140 e 141 della Costituzione federale, Cost.⁹) e per la procedura di consultazione (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 2005¹⁰ sulla procedura di consultazione, LCo). Nell'ambito della pubblicazione ufficiale, di conseguenza, sarebbe dovuta succedere la stessa cosa. Nel diritto nazionale gli atti che contengono norme di diritto vanno emanati sotto forma di legge o di ordinanza, che in linea di principio vanno pubblicate nella RU e nella RS. Si dovrebbe pertanto introdurre il principio secondo cui un testo normativo, che contiene norme di diritto – sia esso un atto normativo nazionale o internazionale – debba essere pubblicato a prescindere dalla sua importanza materiale. Questo non significa che si debbano pubblicare tutti i trattati di portata limitata.

Sono interessati soltanto quelli che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne (art. 3 cpv. 1 lett. b A-LPubl). Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono

⁸ SR 172.010

⁹ RS 101

¹⁰ RS 172.061

obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze (art. 22 cpv. 4 LParl¹¹). Il diritto vigente prevede già che i trattati di portata limitata che concernono i diritti e i doveri di singole persone (art. 2 lett. a OPubl) vengano pubblicati. Il cambio di paradigma concerne pertanto in primo luogo trattati di portata limitata che determinano competenze, in particolare che attribuiscono a un'autorità una competenza che essa non possiede già in base al diritto nazionale.

Un simile cambio di paradigma non dovrebbe condurre a un notevole incremento dei trattati di portata limitata da pubblicare nella RU. I trattati nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo o della cooperazione economica non hanno di regola carattere generale e astratto, poiché si riferiscono semplicemente a uno o più progetti chiaramente definiti. Inoltre l'articolo 3 capoverso 3 A-LPubl conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere eccezioni all'obbligo di pubblicare nella RU trattati contenenti norme di diritto di portata limitata, per esempio designando taluni ambiti specifici. In tal modo sarà possibile evitare di analizzare ogni trattato del genere per verificare se contiene norme di diritto. L'espressione «stabilisce le condizioni» indica che il Consiglio federale non deve esprimersi su ogni singolo caso, ma può disciplinare i casi in questione in modo generale e astratto in un'ordinanza. È previsto di sottoporre al vaglio del Consiglio federale disposizioni in tal senso nell'ambito di una revisione dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, con l'obiettivo di riprendere in una prima fase le deroghe attuali alla pubblicazione obbligatoria (art. 3 cpv. 3 LPubl in combinato disposto con l'art. 2 OPubl).

Va del resto ricordato che il Consiglio federale ha proposto di diminuire il numero dei trattati considerati di portata limitata (cfr. il messaggio del 4 luglio 2012¹² concernente la legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali). Ne consegue che in futuro vi saranno in ogni caso sempre più trattati soggetti all'obbligo di pubblicazione. Questo sviluppo rafforza la necessità di un cambiamento di paradigma nell'ambito della pubblicazione del diritto internazionale. La questione della pubblicazione non deve dipendere dalla competenza o meno del Consiglio federale di concludere un trattato.

Art. 4, rubrica e lett. c

Dal 1° gennaio 2008 la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale certi trattati intercantonali (art. 48a Cost.). In tali casi il loro campo d'applicazione viene esteso a tutto il territorio nazionale e sono pertanto applicabili in tutti i Cantoni, compresi quelli che non vi hanno aderito.

La categoria dei trattati intercantonali dichiarati di obbligatorietà generale non esisteva ancora al momento dell'emanazione della vigente legge sulle pubblicazioni ufficiali. Considerata la validità di tali trattati in tutto il Paese e la partecipazione della Confederazione, la nuova *lettera c* prevede la loro pubblicazione nella RU. Ricordiamo che nel 2004 si era rinunciato a pubblicare i concordati intercantonali poiché la revisione totale della Costituzione federale aveva soppresso l'obbligo di farli approvare dalla Confederazione.

La pubblicazione nella RU sarebbe dunque quella determinante. Questo è necessario in quanto l'efficacia giuridica di un concordato di obbligatorietà generale non deve

¹¹ RS 171.10

¹² FF 2012 6669

dipendere dalla pubblicazione nei Cantoni, in particolare in quelli che non l'hanno ratificato. Inoltre, con la pubblicazione in 27 diverse raccolte di leggi potrebbe sussistere il rischio di differenze testuali. In ogni caso tale questione, così come quella della responsabilità per il tenore nelle diverse lingue ufficiali, deve essere disciplinata nell'ordinanza.

Alla *rubrica* è stata così aggiunta l'espressione «nonché trattati intercantionali». Dal tenore dell'articolo risulta però chiaramente che la pubblicazione del diritto intercantonale senza la partecipazione o l'intervento della Confederazione continua ad essere di competenza dei Cantoni interessati.

Art. 5

Cpv. 1

Dopo il cambiamento della versione determinante sarà possibile effettuare una pubblicazione ufficiale giuridicamente valida unicamente in forma elettronica, ossia de facto unicamente in linea. In caso di pubblicazione elettronica mediante rimando infatti, il rimando accanto al titolo e l'indicazione dell'ente presso cui reperire il testo devono contenere un rimando alla piattaforma di pubblicazione o un rimando Internet che consentano di consultare l'integralità del testo in questione.

Malgrado il cambiamento della versione determinante, che passa dalla versione cartacea a quella elettronica, oltre al criterio della piccola cerchia di persone (lett. a) e quello della natura tecnica (lett. b) viene mantenuto anche quello dell'inadeguatezza alla pubblicazione nella RU (lett. c). Si pensi per esempio a principi normativi che sotto il profilo della tecnica legislativa (ossia nell'ambito di articoli o di allegati) non possono essere resi o possono essere resi solo parzialmente, quali le banche dati con rimandi a informazioni¹³.

La *lettera d* corrisponde all'attuale capoverso 2 lettera a. Nel capoverso 1 viene disciplinato il caso normale, ovvero la pubblicazione nella RU del titolo e di un rimando verso la piattaforma di pubblicazione. Anche l'indicazione della pubblicazione mediante rimando contenuta in una legge o in un'ordinanza dell'Assemblea federale ricade nel campo d'applicazione del capoverso 1. Si tratta soltanto di un'ulteriore giustificazione del caso normale di pubblicazione mediante rimando e non di una speciale tecnica di rimando.

Il mantenimento del termine «segnatamente» nella frase introduttiva garantisce il necessario spazio di manovra per singoli casi imprevisi, in modo da consentire una pubblicazione mediante rimando anche se i criteri di cui alle lettere a–d non sono rispettati.

Cpv. 2

Nel capoverso 2 viene disciplinata l'eccezione al principio del capoverso 1: il rimando contiene, oltre al titolo, anche un rimando all'organo al di fuori della piattaforma di pubblicazione.

Contrariamente ai rimanenti casi di rinvio, secondo questo articolo i riferimenti a testi che sono già pubblicati presso un organo ufficiale svizzero o estero – disponibili in Svizzera – non sono pubblicati come sinora sotto forma di pagina RU, ma sotto

¹³ Si vedano per esempio gli inventari nelle ordinanze sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.11–451.37).

forma di liste e note a piè di pagina in seno agli atti normativi che contengono il rinvio. All'occorrenza sarà inoltre allestito uno speciale registro.

In primo luogo si tratta di norme private e di atti giuridici dell'Unione europea (UE) che il diritto svizzero dichiara applicabili. Vi sono sempre più offerte Internet che propongono raccolte di testi normativi in varie materie e all'indirizzo di determinate cerchie di persone. In queste circostanze, per i non iniziati può risultare difficile identificare fra le varie offerte quelle effettivamente provenienti da fornitori ufficiali di prestazioni. Può succedere che i documenti raccolti da terzi non siano aggiornati allo stato attuale. Versioni superate possono indurre in errore i cittadini. Con il cambiamento della versione determinante a favore della versione elettronica, l'indicazione di fonti affidabili in Internet per le pubblicazioni ufficiali assume un'importanza ancor maggiore. Il legislatore deve pertanto indicare un rimando che indirizzi all'organo che ha pubblicato ufficialmente il testo. Già attualmente l'articolo 9 capoverso 4 lettera c OPubl prevede di inserire in una nota a piè di pagina un rimando a una pagina Internet per consultare il testo o quantomeno per ordinarne una copia cartacea. È fatta salva l'indicazione di un organo generalmente conosciuto quale in particolare la Gazzetta ufficiale dell'UE.

Cpv. 3

A differenza dell'articolo 5 LPubl, l'articolo 5 A-LPubl deve soltanto disciplinare in quali condizioni è possibile pubblicare un testo mediante rimando, dunque al di fuori della RU, della RS e del FF, così come l'affidabilità dei rimandi. L'articolo 13a A-LPubl relativo agli ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione indica dove sono accessibili i testi ai quali si rimanda.

Art. 6

Agli atti normativi della Confederazione nonché ai trattati e alle risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna¹⁴ della Svizzera non deve essere applicato l'obbligo di pubblicazione. La rinuncia alla pubblicazione per motivi di sicurezza corrisponde già alla prassi attuale, per esempio per certi trattati internazionali e norme dell'UE che sono stati dichiarati applicabili alla Svizzera. Di regola i trattati internazionali stessi prevedono la loro non pubblicazione e la Svizzera è vincolata in quanto parte. La segretezza può funzionare soltanto se tutte le parti vi si attengono. La non pubblicazione viene attualmente assimilata – a torto – alla pubblicazione mediante rimando all'indirizzo di una piccola cerchia di persone (art. 5 cpv. 1 lett. a LPubl).

La limitazione prevista nel diritto vigente all'ambito della difesa nazionale, ossia all'ambito militare in senso stretto, non corrisponde più alle realtà dell'epoca odierna in cui i confini delle varie forme di minaccia alla sicurezza sono sempre più sfumati. La legge sulle pubblicazioni ufficiali del 1986¹⁵ impiegava del resto il concetto di «difesa integrata» – ora non più in uso – più ampio di quello del diritto vigente. Vi è inoltre uno sfasamento tra la formulazione attuale e quella utilizzata nell'articolo 7 capoverso 1 lettera c della legge del 17 dicembre 2004¹⁶ sulla traspa-

¹⁴ In merito alle nozioni di sicurezza interna o esterna, vedere il rapporto del Consiglio federale del 3 mar. 2012 in adempimento del postulato Malama (10.3045 Sicurezza interna: chiarire le competenze) (FF 2012 3973, in particolare pag. 3990 seg.).

¹⁵ RU 1987 600

¹⁶ RS 152.3

renza (LTras) per la limitazione dell'accesso a documenti ufficiali, che menziona chiaramente la «sicurezza interna o esterna». Non vi è tuttavia l'intenzione di aumentare considerevolmente rispetto a oggi il numero di tali testi non pubblicati per le ragioni summenzionate. L'ordinanza dovrà definire i criteri in modo più dettagliato. Per completezza va indicato che in casi specifici, anche se è prevista la non pubblicazione di un testo, si può arrivare all'applicazione della LTras.

Il nuovo *capoverso* 2 specifica che gli atti normativi non pubblicati si applicano nei confronti dei diretti interessati soltanto se sono stati comunicati loro direttamente.

Art. 7

La *rubrica* e il *capoverso* 1 corrispondono al diritto vigente.

Per unificare la terminologia e per tenere conto della nuova categoria di testi secondo l'articolo 4 lettera c A-LPubl nel *capoverso* 2 il termine «i trattati» è sostituito dall'espressione «i trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4».

Cpv. 3

La LPubl prevede attualmente due tipi di pubblicazione nella RU: la pubblicazione ordinaria e quella straordinaria. In linea di massima i testi devono essere pubblicati nella RU almeno 5 giorni prima della loro entrata in vigore (procedura ordinaria). Detto termine continuerà a essere utile come in passato per garantire la pubblicazione dei testi normativi prima della loro entrata in vigore.

Eccezionalmente un atto normativo può tuttavia essere pubblicato al più tardi il giorno stesso della sua entrata in vigore. Questo si può rivelare necessario per assicurare la sua efficacia in caso di urgenza (art. 165 Cost.) oppure a causa di circostanze straordinarie. La pubblicazione straordinaria segue attualmente l'iter previsto nel capitolo 1 sezione 5 della OPubl, in cui vengono stabilite le possibili forme di pubblicazione (pagina Internet della CaF, radio e televisione, comunicati stampa, circolari ecc.), il contenuto e la procedura (in particolare la trasmissione ai servizi cantonali designati, presso i quali i testi potranno essere consultati).

Negli ultimi anni la procedura per la pubblicazione straordinaria è stata utilizzata talmente spesso (30 casi nel 2010, 82 nel 2011), che l'aggettivo «straordinaria» pare viepiù aver perso significato. Con il cambiamento della versione determinante la pubblicazione in Internet passa da semplice offerta informativa supplementare, rispettivamente da mezzo per la pubblicazione straordinaria, a mezzo per la pubblicazione ordinaria ufficiale.

Con la possibilità della pubblicazione in linea quotidiana la maggior parte delle pubblicazioni straordinarie attualmente effettuate perde interesse. Infatti, i cinque giorni e mezzo necessari oggi per la produzione e la distribuzione dei testi cartacei in futuro non saranno più computati nel calcolo dei termini per la pubblicazione ordinaria.

Da un attento esame delle pubblicazioni straordinarie nel periodo 2010–2012 risulta che in effetti una quota di esse è avvenuta per assicurare l'efficacia dei documenti pubblicati, mentre un'altra parte è stata motivata da un tipo di urgenza che però non è la stessa di cui tratta l'articolo 165 Cost. Di regola si tratta della pubblicazione di

sanzioni fondate sulla legge del 22 marzo 2002¹⁷ sugli embarghi (che per ragioni di attuabilità non possono manifestamente essere pubblicate entro i termini ordinari) e di modifiche dell'ordinanza del DFE del 16 maggio 2007¹⁸ sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali. Quest'ultima, a seguito di decisioni dell'Unione europea, deve essere adeguata rapidamente; in particolare quando si tratta di misure contro la propagazione di epizootie, l'osservanza del termine di pubblicazione di cinque giorni prima dell'entrata in vigore non è possibile per ragioni di sanità pubblica.

Nell'avamprogetto le pubblicazioni di questo tipo sono qualificate come urgenti e ordinarie. Non è pertanto necessario che sia applicabile l'articolo 165 Cost. Non è invece consentito ignorare il termine di cinque giorni e dichiarare una pubblicazione urgente unicamente per insufficienza di organizzazione e pianificazione. L'urgenza è vincolata al particolare contenuto dell'atto normativo e ai suoi effetti giuridici e non alla sua situazione in seno al processo di pubblicazione.

Gli atti normativi urgenti ma pubblicati per via ordinaria non devono essere trasmessi dalla Cancelleria federale ai servizi cantonali designati (art. 13 cpv. 2 OPubl). Tuttavia, considerata la loro rapida entrata in vigore, tali atti devono essere adeguatamente messi in risalto nella piattaforma di pubblicazione, in modo che sia possibile distinguerli dalla maggioranza dei testi pubblicati per via ordinaria.

Cpv. 4

Da quanto precede si evince che l'aggettivo «straordinaria» in futuro sarà riservato esclusivamente al caso in cui vi siano circostanze eccezionali che rendono impossibile la pubblicazione per la via usuale. Per quanto concerne la pubblicazione elettronica – determinante – potrebbe trattarsi di un guasto del sistema a livello dei server impiegati oppure di un'interruzione delle reti per un lungo periodo (p. es. più di un giorno). Questi problemi potrebbero essere occasionati in rari casi da catastrofi naturali oppure da eventi terroristici o bellici. In tali circostanze la Cancelleria federale dovrebbe impiegare metodi alternativi, come quelli elencati attualmente nell'articolo 11 capoverso 1 lettere b e f OPubl, per garantire la pubblicazione degli atti normativi.

Per quanto riguarda i testi con efficacia giuridica ridotta secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPubl e i testi da fornire alle sedi cantonali designate (di regola le cancellerie di Stato) secondo l'articolo 18 lettera b LPubl, essi rientrano ora unicamente nella categoria dei testi oggetto di una pubblicazione straordinaria ai sensi della modifica della LPubl.

Art. 9

Il nuovo articolo 16a disciplina la questione della versione determinante sia per quanto concerne i rapporti fra RU e RS sia per quelli fra la versione cartacea e la versione elettronica. L'articolo 9 nella sezione concernente la RU può pertanto essere abrogato.

¹⁷ RS 946.231

¹⁸ RS 916.443.106

Art. 10

Il *capoverso 1* prevede già la pubblicazione obbligatoria nella RU delle rettifiche di errori che modificano il senso degli atti normativi del diritto nazionale. Nel diritto vigente vi è però una lacuna per quanto concerne lo stesso tipo di errori nei testi di diritto internazionale. Nella misura in cui la possibilità sia prevista dalle parti (mediante la decisione di un organo competente o uno scambio di note), l'avamprogetto consente di effettuare una rettifica formale anche nei testi internazionali.

Il *capoverso 2* colma un'altra lacuna esistente nel caso in cui la pubblicazione di una legge federale oppure di un decreto federale nel FF o nella RU contenga un errore che ne modifica il senso che però non figurava nel testo in votazione finale. Oggi la Commissione parlamentare di redazione in un simile caso non può decidere una rettifica ai sensi dell'articolo 58, poiché il «testo originale» era corretto. In questi rari casi, per porre rimedio all'errore, la Cancelleria federale dovrà consultare previamente la Commissione di redazione o la sua segreteria. In tal modo sarà rispettata la priorità del Parlamento sull'esecutivo nell'ambito legislativo. Va da sé che anche per questo tipo di rettifica (come in caso di rettifiche decise dalla Commissione di redazione) l'adeguamento del testo nella RS sarà sottolineato mediante una nota a piè di pagina, senza che sia necessario menzionarlo in modo particolare nella legge. La Cancelleria federale avrà premura di indicare chiaramente che si tratta di una modifica effettuata d'intesa con la Commissione parlamentare di redazione.

Art. 11

Il compito principale della RS rimane quello di mettere il diritto vigente, in forma consolidata, a disposizione degli utenti i quali, secondo il principio della fiducia, in linea di massima possono fare affidamento su questa pubblicazione. Tuttavia, in caso di divergenze fa fede la RU.

La versione elettronica della RS viene già oggi costantemente aggiornata (di regola giornalmente). La versione cartacea e quella su DVD sono invece aggiornate con frequenza trimestrale e il loro contenuto rimane pertanto statico. La versione cartacea presenta inoltre il problema dell'aggiornamento manuale, che richiede molto lavoro ai clienti e può essere fonte di errori. Questi motivi – oltre a ragioni meramente pratiche – spiegano perché attualmente la RS viene consultata prevalentemente in linea.

La prassi pluriennale di non pubblicare nella RS i decreti d'approvazione privi di norme di diritto viene codificata nella *lettera a*.

La riserva per i testi aventi una breve durata di validità ha perso importanza già da parecchi anni, poiché la RS in linea può essere aggiornata giornalmente. Il Consiglio federale non ha mai fatto uso di detta competenza. Si propone pertanto di abrogare il *capoverso 2*.

Art. 12 cpv. 3

Il *capoverso 3* vigente prevede che anche le rettifiche e gli adeguamenti informali di atti normativi dell'Assemblea federale siano retti dal diritto parlamentare. Nel caso di errori che non cambiano il senso del testo, per esempio quelli causati dalla Cancelleria federale stessa, questa disposizione non è tuttavia giustificata. Infatti già

attualmente l'articolo 8 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003¹⁹ sulla Commissione di redazione delega alla Cancelleria federale la competenza di effettuare semplici rettifiche della RS. Si propone pertanto di abrogare questo capoverso.

Art. 13 cpv. 1 lett. c e 2

Il capoverso 1 stabilisce quali testi devono obbligatoriamente essere pubblicati nel FF, mentre il capoverso 2 elenca quelli che vi possono essere pubblicati. Per rispettare pienamente la sistematica di questo articolo la lettera c del capoverso 1, che contiene una categoria di testi per i quali la pubblicazione è facoltativa, è stata spostata nella nuova lettera a del capoverso 2. La formulazione aggiornata sottolinea la complementarietà con il capoverso 1 lettera b. L'ordinanza conterrà una lista più completa delle categorie di testi che entrano in linea di conto per la pubblicazione nel FF. Va notato che la pubblicazione delle raccomandazioni delle commissioni parlamentari di vigilanza e dei pareri delle autorità responsabili secondo l'articolo 158 capoverso 3 LParl, in base a questa regola speciale in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso 1 lettera g LPubl, rimane obbligatoria.

Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione

Art. 13a

Il cambiamento della versione determinante comporta che la pubblicazione in forma elettronica sarà in ogni caso obbligatoria, mentre la pubblicazione su carta potrà essere prevista soltanto in caso di effettivo bisogno.

Deve essere garantito che la pubblicazione elettronica sia di regola centralizzata e non decentralizzata sulle pagine web dei dipartimenti e degli uffici. La pubblicazione elettronica giuridicamente valida avviene nella piattaforma di pubblicazione gestita dalla Cancelleria federale.

Nella piattaforma di pubblicazione sono pubblicati almeno:

- la RU, la RS e il FF;
- i testi pubblicati in tali organi di pubblicazione unicamente mediante rimando secondo gli articoli 5 capoverso 1 A-LPubl e 13 capoverso 3 LPubl (diversi dai testi di cui all'art. 5 cpv. 2 A-LPubl, i quali sono pubblicati su un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera);
- i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive;
- le versioni previgenti dei testi del diritto federale, come sono state pubblicate in forma consolidata nella RS; questa disposizione si applicherà in ogni caso ai testi pubblicati dopo la messa in servizio della piattaforma di pubblicazione e, se possibile, a tutti i testi pubblicati in forma elettronica da quando esiste tale forma di pubblicazione.

¹⁹ RS 171.105

Cpv. 1

Lettera a: quando un testo è pubblicato nella RU, nella RS o nel FF unicamente mediante rimando, deve essere accessibile in linea. Dopo il cambiamento della versione determinante non sarà più possibile limitarsi alla mera consegna di copie o di versioni stampate. È pertanto auspicabile che i testi verso cui si rinvia siano per quanto possibile anch'essi pubblicati nella piattaforma di pubblicazione nell'ambito di una «pubblicazione semplificata»; in tal modo se ne confermerà il carattere ufficiale e si faciliterà il compito agli utenti, che sapranno subito dove cercare le informazioni; infine sarà così possibile indicizzare i testi per ritrovarli più facilmente mediante un motore di ricerca centrale. A tale proposito l'ordinanza dovrà prevedere un congruo termine transitorio, da un lato, per lasciare il tempo ai dipartimenti e agli uffici di trasferire nella piattaforma, centralizzando la loro ubicazione, i testi che attualmente sono sparsi nei loro siti e, dall'altro, per consentire alla Cancelleria federale di adeguare i rimandi contenuti nella RS.

La *lettera b* prevede espressamente che i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive faranno parte del contenuto della piattaforma di pubblicazione; tali documenti, alla stessa stregua dei messaggi pubblicati nel FF, sono infatti il frutto dei lavori preparatori che potrebbero fornire preziose indicazioni per la comprensione o l'esecuzione del diritto.

L'articolo 29 capoverso 3 OPubl prevede già la pubblicazione in linea delle versioni previgenti dei testi della RS; la *lettera c* conferma tale mandato iscrivendolo nella legge. La disposizione è tuttavia inserita nell'articolo 13a, per sottolineare il carattere secondario di questo servizio rispetto all'obiettivo principale della RS, che consiste nel presentare lo stato più recente della legislazione. A partire da un momento da definire sarà possibile consultare un atto normativo nel suo tenore a una data determinata. L'attuazione di questo progetto si svolgerà a tappe; per i testi pubblicati a partire dal 2000 la realizzazione potrà essere rapida e completa, mentre per i testi precedenti servirà più tempo.

Capoverso 2: l'ordinanza definirà gli altri contributi della piattaforma di pubblicazione. Fra questi, i testi in romancio e in inglese della RS già disponibili, nonché registri specialmente concepiti per facilitare all'utente la consultazione della piattaforma. È inoltre pensabile la pubblicazione dei rapporti esplicativi che accompagnano gli avamprogetti di ordinanze importanti, della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC), della banca dati «Trattati internazionali» (ELIAS) della Direzione del diritto internazionale pubblico, della banca dati «Diritti politici» (PORE) della Cancelleria federale nonché delle versioni future degli atti normativi (ossia delle versioni che integrano già le modifiche non ancora entrate in vigore).

Art. 14

L'obbligo di pubblicare nelle tre lingue ufficiali non concerneva sinora i testi di cui all'articolo 5: il *capoverso 2* estende ora tale eccezione all'insieme degli altri testi che saranno pubblicati nella piattaforma di pubblicazione (art. 14 cpv. 2 A-LPubl). Si possono citare per esempio i testi della GAAC o i rapporti esplicativi che accompagnano le ordinanze del Consiglio federale. L'ordinanza preciserà gli elementi quali tipo di testo, criteri, competenze che determineranno la decisione di non far tradurre o di far tradurre solo in parte gli «altri testi» che saranno pubblicati nella piattaforma. La formulazione «il Consiglio federale può decidere» consente al Con-

siglio federale sia di prendere una decisione applicabile a un caso particolare sia di emanare una regola generale e astratta.

Il nuovo *capoverso 4* stabilisce che per quanto concerne le procedure di consultazione e le indagini conoscitive si applicano disposizioni speciali che hanno la premienza sulle disposizioni del diritto in materia di pubblicazioni. L'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza sulla consultazione²⁰ (OCo) stabilisce che i documenti devono essere allestiti nelle tre lingue ufficiali, ma prevede anche eccezioni (accordi internazionali, urgenza). Inoltre l'obbligo di tradurre non è esteso alle indagini conoscitive (art. 2 OCo).

Art. 16

Nel *capoverso 1* l'avverbio «prioritariamente» indica che in futuro i testi non saranno accessibili unicamente in linea nella piattaforma di pubblicazione, ma che continuerà a essere possibile ottenerli in forma cartacea (almeno su richiesta).

Cpv. 2

Gli utenti non hanno l'obbligo di equipaggiarsi con un computer con accesso a Internet per prendere conoscenza della pubblicazioni ufficiali. Deve pertanto esservi almeno la possibilità di procurarsi le versioni cartacee contro il pagamento di un emolumento (servizio di stampa su richiesta).

Per quanto concerne la questione se si continuerà a distribuire prodotti periodici ottenibili in abbonamento (in forma cartacea o su supporto digitale), il *capoverso 3* lascia la decisione al Consiglio federale. Se la differenza tra la domanda effettiva e le spese di stampa dovesse essere eccessiva, esso avrà la possibilità di porre fine a questa distribuzione. Per quanto riguarda le edizioni settimanali, nel caso in cui la versione cartacea fosse interrotta, si dovrà fare in modo di diffondere le informazioni ivi contenute attraverso altri canali (p. es. mediante una newsletter settimanale con le novità).

Art. 16a

La questione della versione determinante fra la RS e la RU oppure fra la versione elettronica e quella cartacea è disciplinata in un unico articolo.

Il *capoverso 1* non modifica la situazione attuale per quanto concerne lo statuto rispettivo della RU e della RS (art. 9 cpv. 1 LPubl). Fra le due raccolte oggi la RS è quella maggiormente consultata e citata, mentre la RU, inizialmente concepita per essere la fonte d'informazione ufficiale per eccellenza, non svolge praticamente più tale ruolo. Inoltre, una volta che saranno disponibili in linea le versioni anteriori della RS, l'importanza della RU diminuirà ulteriormente. Secondo il principio della fiducia ci si può fondare indistintamente sulle due raccolte. Il carattere determinante della RU assume importanza unicamente nel caso in cui vi sia una divergenza tra la versione di un testo pubblicata nella RS e quella pubblicata nella RU, dovuta per esempio a una mancata correzione. Infine, la disposizione tiene conto della nuova lettera c dell'articolo 4 A-LPubl.

Il *capoverso 2* è stato ripreso invariato dall'articolo 9 capoverso 2 LPubl.

²⁰ RS 172.061.1

Il *capoverso 3* consacra il cambiamento della versione determinante. La versione elettronica (e più precisamente quella pubblicata nella piattaforma di pubblicazione) ha la preminenza sulla versione cartacea. I privati nonché le autorità e i tribunali possono fare pieno affidamento sulla versione pubblicata in linea e non devono più procurarsi una copia cartacea per avere la certezza di consultare il testo che fa fede.

Art. 16b

Per effettuare il cambiamento della versione determinante sono necessarie misure volte a rafforzare la fiducia nella versione elettronica, a complemento di quelle già esistenti (firewall, servizi di backup). I cittadini devono poter essere assolutamente certi che le pubblicazioni elettroniche emanano dal servizio ufficialmente incaricato della loro pubblicazione, ossia dalla Cancelleria federale (autenticità), e che non siano state alterate tra la messa a disposizione e la consultazione (integrità).

Fra queste misure vi sono segnatamente il sistema marcatempo elettronico e la firma elettronica certificata. In particolare si dovrà verificare la possibilità di attuare la «firma elettronica regolamentata» e il «certificato regolamentato» previsti nell'avamprogetto di legge federale sulla firma elettronica (FiEle²¹). Per quanto possibile, si farà in modo che i testi siano protetti non soltanto in seno alla piattaforma di pubblicazione, ma anche dopo che sono stati scaricati. L'ordinanza disciplinerà i dettagli tecnici.

Art. 16c

Considerata l'importanza della questione, un intero articolo è dedicato alla protezione dei dati, che non è più semplicemente assimilata a un elemento fra altri della problematica piuttosto tecnica della delimitazione tra pubblicazione elettronica e pubblicazione cartacea.

Varie leggi procedurali²² e la legge del 22 marzo 2002²³ sugli embarghi prevedono la pubblicazione nella RU (ordinanze che istituiscono sanzioni) o nel FF (notificazione di sentenze, di decisioni o di citazioni indirizzate a persone il cui recapito è sconosciuto) di testi che contengono dati personali o addirittura dati degni di particolare protezione. Lo scopo di tali pubblicazioni e il cambiamento della versione determinante rendono indispensabile l'accesso in linea. Per questo nel capoverso 1 vi è una base legale formale che autorizza espressamente la pubblicazione in linea di tali dati, come previsto nell'articolo 19 capoverso 3 della legge del 19 giugno 1992²⁴ sulla protezione dei dati (LPD). Poiché non è da escludere che debbano essere pubblicati anche profili della personalità (p. es. nell'ambito di una notificazione), tale aspetto è stato preso in considerazione per completezza. Per profilo della personalità s'intende una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica (art. 3 lett. d LPD).

Contemporaneamente si dovranno prendere misure atte a prevenire per quanto possibile gli abusi (p. es. l'allestimento di profili della personalità per fini estranei allo

²¹ www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2141/IT_progetto-FiEle.pdf

²² In particolare l'art. 36 della legge del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS **172.021**), l'art. 88 del Codice di procedura penale (RS **312.0**) o l'art. 64 cpv. 3 della legge federale del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo (RS **313.0**).

²³ RS **946.231**, art. 5

²⁴ RS **235.1**

scopo della pubblicazione). Piuttosto che prescrivere un metodo particolare, come accadeva sinora, la legge si limita a una formulazione aperta che non preclude alcuna possibilità né alcuno sviluppo tecnico. Attualmente si stanno considerando soluzioni volte a impedire l'indicizzazione automatica dei testi contenenti dati sensibili personali da parte di motori di ricerca esterni oppure volte a proporre un accesso limitato nel tempo, come è già per altro il caso per alcuni fogli ufficiali cantonali o per il Foglio ufficiale svizzero di commercio²⁵.

Art. 17

Nell'ambito delle pubblicazioni ufficiali l'attuale articolo 17 – la cui rubrica è «Portata della pubblicazione» – distingue tra l'offerta statale di base e i prodotti derivati, la cui produzione è riservata al settore privato. Per prodotti derivati s'intendono i testi che mettono in relazione i testi normativi e la giurisprudenza e li commentano. Limitarsi alla semplice pubblicazione delle decisioni delle autorità competenti secondo il diritto vigente è tuttavia in contraddizione con la pubblicazione dei testi in inglese e romancio, prevista altrove nella legge, nonché con le versioni consolidate pubblicate in seguito nella RS. Conservare questa disposizione significherebbe impedire pure la creazione di prodotti di pubblicazione mediante banche dati gestite in proprio. Il divieto di fare concorrenza all'economia privata per quanto concerne le edizioni commentate risulta già dall'articolo 41 della legge federale del 7 ottobre 2005²⁶ sulle finanze della Confederazione. È pertanto sufficiente che nella legge sulle pubblicazioni ufficiali tali pubblicazioni non siano previste; la prestazione statale di base non deve essere precisata ulteriormente. Inoltre, deve essere possibile realizzare collegamenti tecnicamente semplici fra le diverse offerte ufficiali, mentre i commenti veri e propri non potranno essere pubblicati nella piattaforma di pubblicazione. Infine, le edizioni commentate realizzate dai servizi federali al di fuori dell'ambito delle pubblicazioni ufficiali previste nella LPubl continuano a essere autorizzate (come quelle risultanti da partenariati pubblico-privato conclusi con case editrici).

Art. 18

Viene mantenuta la possibilità sinora conferita ai cittadini che non dispongono di una connessione Internet di consultare le pubblicazioni ufficiali della Confederazione, in particolare le pubblicazioni straordinarie. Come in precedenza spetta ai Cantoni designare per legge o per decreto del Consiglio di Stato i servizi presso i quali la consultazione è possibile. I Cantoni possono anche ordinare a tali servizi di continuare a procurarsi le versioni cartacee, ma devono per lo meno garantire la consultazione in linea del FF, della RU e della RS nella versione più recente, oltre agli altri contenuti della piattaforma di pubblicazione.

Art. 19

Capoverso 1: l'articolo 46a LOGA conferisce già all'Amministrazione federale la competenza di percepire emolumenti; tale competenza non va pertanto ribadita in questa sede. Per trasparenza è tuttavia necessario specificare nella legge speciale che

²⁵ Per il Cantone di Zurigo vedere <https://p-www.amtsblatt.zh.ch> > support > Häufige Fragen > Recherchieren nach Einzelmeldungen

²⁶ RS 611.0

cosa sarà soggetto al pagamento di emolumenti e che cosa non lo sarà. La consultazione in linea della RU, della RS e del FF attualmente è gratuita, e lo stesso varrà anche per gli altri contenuti della piattaforma di pubblicazione. Sarà pure gratuita la consultazione dei testi pubblicati da altri organi fuori dalla piattaforma di pubblicazione: si tratta, da un lato, delle norme dell'UE applicabili alla Svizzera (accessibili gratuitamente nel sito Internet EUR-Lex) e, dall'altro, delle norme di organizzazioni private che sono state dichiarate obbligatorie nel diritto federale. Per quanto concerne queste ultime l'ordinanza dovrà indicare come potrà essere realizzato il principio della gratuità della loro consultazione. Si può immaginare che la Confederazione designerà a tale scopo servizi presso i quali sarà possibile consultare i testi in questione e farne delle copie per uso personale²⁷. Infine, i testi pubblicati nella piattaforma di pubblicazione potranno essere consultati gratuitamente anche negli uffici della Cancelleria federale e presso i servizi designati dai Cantoni.

Capoverso 2: la consegna delle pubblicazioni stampate, così come la consegna di dati elettronici a terzi in vista di una valorizzazione sotto forma di prodotti derivati, hanno come contropartita la riscossione di emolumenti volti a coprire le spese.

Capoverso 3: l'ordinanza potrà prevedere condizioni particolari per l'ulteriore utilizzazione dei dati elettronici delle pubblicazioni ufficiali da parte di terzi. Si tratta in particolare di assicurarsi che le condizioni e gli obblighi ai quali i servizi federali sono soggetti in materia di trattamento dei dati si applicheranno anche ai terzi intenzionati a valorizzare tali dati. Occorre segnatamente garantire lo stesso trattamento dei dati degni di particolare protezione e il rispetto di eventuali limitazioni temporali dell'accessibilità in linea. Si deve prevenire il rischio che profili della personalità possano essere allestiti o diffusi al di fuori del quadro legale delle pubblicazioni ufficiali (art. 16c A-LPubl).

Art. 19a

Attualmente soltanto alcune disposizioni sparse della LPubl e della OPubl consentono di dedurre la competenza della CaF e del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) in materia di pubblicazioni ufficiali (p. es. l'art. 10 LPubl concernente le rettifiche formali). Deve pertanto essere chiarito che la competenza per le pubblicazioni ufficiali in seno all'Amministrazione federale appartiene alla CaF. Sono fatte salve competenze particolari conferite ad altri servizi o organi²⁸.

2.2 Modifica del diritto vigente

Numero 1: la modifica dell'articolo 58 LParl chiarisce quale legge si applica quando è stato commesso un errore nella pubblicazione di un atto dell'Assemblea federale, a seconda della natura dell'errore considerato.

Numero 2: è necessario coordinare l'articolo 48a LOGA con il nuovo articolo 6 A-LPubl. Infatti, i trattati internazionali la cui pubblicazione è vietata per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera non devono più apparire neppure nel

²⁷ Un comitato di normalizzazione («Normungsgruppe Bund») presieduto dalla SECO sta studiando i diversi problemi giuridici e pratici posti dal rinvio – diretto o indiretto – del diritto statale a norme private.

²⁸ V. la competenza della SECO per la pubblicazione del FUSC nell'art. 5 dell'ordinanza FUSC (RS **221.415**)

rapporto annuale sui trattati internazionali. Ci si deve pertanto conformare in altro modo all'obbligo di informare il Parlamento. I trattati in questione saranno portati in modo adeguato a conoscenza della Delegazione delle Commissioni della gestione.

Numero 3: secondo l'articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956²⁹ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo, le decisioni della Confederazione volte a estendere un simile campo d'applicazione e le clausole sulle quali esse portano sono pubblicate nel FF, ma unicamente con la menzione del titolo e l'indicazione dell'organo presso il quale possono essere ottenute. Poiché non è soddisfatta nessuna delle condizioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 A-LPubl per autorizzare una pubblicazione mediante rimando e in considerazione dell'elevato numero di persone interessate, si propone di pubblicare nel FF il testo integrale delle decisioni e delle clausole.

Numero 4: attualmente la procedura penale militare (PPM) non disciplina la questione della pubblicazione delle decisioni. Nella prassi sono tuttavia applicate per analogia le regole del Codice di procedura penale (CPP). Nel 2011 sono così state pubblicate nel FF 80 citazioni davanti a un tribunale militare. Per motivi di protezione dei dati l'articolo 16c capoverso 1 A-LPubl autorizza la pubblicazione di dati personali degni di particolare protezione – la cui versione elettronica sarà la sola a fare fede – unicamente se tale pubblicazione è prevista da una legge: la PPM deve pertanto essere completata in tal senso. È stata scelta una formulazione che corrisponde a quella dell'articolo 88 CPP.

Numero 5: secondo l'articolo 19 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002³⁰ sulla formazione professionale, le ordinanze sulla formazione sono pubblicate nella RU unicamente mediante rimando. Poiché non è soddisfatta nessuna delle condizioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 A-LPubl per autorizzare una pubblicazione mediante rimando e in considerazione dell'elevato numero di persone interessate, si propone di pubblicare nel FF il testo integrale di tali ordinanze. Va segnalato che i circa 200 testi interessati sono già adesso impaginati in modo identico ai testi normativi e sono già tradotti nelle lingue ufficiali.

Numero 6: l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 2007³¹ sulle lingue si applica oggi a tutti i testi che sono oggetto di una pubblicazione ufficiale. Con l'istituzione di una piattaforma di pubblicazione e il conseguente aumento dei testi pubblicati (art. 13a A-LPubl), per contenere l'aumento sproporzionato dell'onere traduttivo occorre limitare l'obbligo di pubblicazione in tre lingue ai testi che appaiono nella RU e nel FF.

Numero 7: l'articolo 8 capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 2006³² sulla radiotelevisione (LRTV) obbliga le emittenti svizzere a informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria. Considerata la nuova struttura dell'articolo 7 A-LPubl, occorre semplicemente modificare il rinvio al capoverso dedicato alle pubblicazioni straordinarie. Visto che la nuova pubblicazione ordinaria urgente riprende una parte del contenuto della vecchia pubblicazione straordinaria, il numero dei casi in questione tenderà a diminuire.

29 RS **221.215.311**

30 RS **412.10**

31 RS **441.1**

32 RS **784.40**

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Il progetto non causerà spese supplementari dirette (cfr. n. 1.4). A medio e lungo termine le spese di stampa dovrebbero perfino diminuire; tuttavia questo risparmio sarà compensato in parte dalla riduzione dei proventi della vendita delle edizioni cartacee.

3.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il progetto non avrà conseguenze dirette sul fabbisogno di personale. In particolare non dovrebbero esservi bisogni supplementari né nei servizi incaricati della pubblicazione in senso stretto né in quelli incaricati di preparare i testi (traduzione compresa) per la pubblicazione. Attualmente non è possibile sapere se la prevedibile diminuzione delle edizioni cartacee consentirà di fare economie.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna

Il progetto avrà ripercussioni marginali sulla ripartizione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni, e soltanto nella misura in cui , – per quanto concerne i trattati intercantionali dichiarati di obbligatorietà generale , – sarà il testo pubblicato nella RU a fare fede.

Gli altri enti, come del resto già nel diritto vigente, non sono interessati.

3.3 Ripercussioni sull'economia

La modifica proposta consente di rivalorizzare la pubblicazione elettronica delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale – che esiste da vari anni – e la sua base legale formale. Gli attori economici potranno accedere più facilmente e più rapidamente a un gran numero di informazioni ufficiali e potranno in particolare consultare gli stati successivi degli atti normativi; in tal modo potranno decidere e agire con maggiore cognizione di causa. Questo vale segnatamente per le PMI, che potranno sfruttare al meglio il potenziale dell'informazione ufficiale. I cittadini e i professionisti del diritto potranno fare completamente affidamento sui testi ufficiali in linea e risparmieranno così il tempo e il denaro che sarebbe loro costata la consultazione delle edizioni cartacee.

4 Programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 2012³³ sul programma di legislatura 2011–2015 e nel decreto federale del 15 giugno 2012³⁴ sul programma di legislatura 2011–2015.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La Costituzione federale non contiene disposizioni che prevedono espressamente la pubblicazione di dati giuridici da parte della Confederazione. La pubblicazione dei dati (e segnatamente degli atti normativi) rappresenta tuttavia il corollario del principio fondamentale della pubblicità del diritto. Per questo sin dagli inizi dello Stato federale sono stati varati atti normativi destinati a disciplinare la pubblicazione, l'entrata in vigore e gli effetti delle disposizioni normative³⁵.

La prassi costante vuole che la legislazione in simili casi si fondi sull'articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l'Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non ha conseguenze per quanto riguarda il diritto internazionale.

5.3 Forma dell'atto

L'avamprogetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. La competenza dell'Assemblea federale per l'adozione della legge deriva dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto sottostà a referendum facoltativo.

Secondo la tecnica legislativa la legge dovrebbe essere sottoposta a revisione totale poiché più della metà degli articoli che la compongono vengono modificati. Tuttavia una simile operazione non sarebbe giustificata sotto il profilo materiale: la struttura del testo rimane fundamentalmente la stessa, e il suo campo d'applicazione viene solo leggermente ampliato. Si è pertanto deciso di rinunciare alla revisione totale, che sarebbe stata meno trasparente.

³³ FF 2012 305, in particolare pag. 369

³⁴ FF 2012 6413

³⁵ Kettiger/Sägesser, in: Kommentar PubLG, prefazione

5.4 Delega di competenze legislative

Il progetto delega al Consiglio federale le seguenti competenze legislative:

Art. 3 cpv. 3 A-LPubl:

L'ordinanza dovrà precisare le condizioni secondo cui si rinuncerà a pubblicare nella RU i trattati internazionali di portata limitata o quelli la cui durata di validità non eccede sei mesi.

Art. 13a cpv. 2 A-LPubl:

L'ordinanza dovrà precisare quali sono i testi diversi da quelli di cui al capoverso 1 (ossia la RS, il FF, i testi ai quali essi rimandano e i documenti relativi alle procedure di consultazione) che saranno pubblicati nella piattaforma di pubblicazione.

Art. 14 cpv. 2 A-LPubl:

L'ordinanza dovrà precisare gli elementi – tipo di testo, criteri, competenze – che determinano la decisione di non tradurre o di tradurre soltanto in parte gli altri testi che saranno pubblicati nella piattaforma.

Art. 16 cpv. 3 A-LPubl:

L'ordinanza dovrà precisare se, in quale modo e secondo quali criteri si dovranno preparare edizioni periodiche (segnatamente su carta) della RU, della RS e del FF.

Art. 16b A-LPubl:

L'ordinanza dovrà precisare le misure tecniche che permetteranno di preservare l'autenticità e l'integrità dei testi legali pubblicati in forma elettronica.

Art. 16c A-LPubl:

L'ordinanza dovrà precisare le misure tecniche che permetteranno di garantire la protezione dei dati degni di particolare protezione pubblicati in forma elettronica contro i rischi di utilizzazione abusiva.

Art. 19 A-LPubl:

L'ordinanza dovrà precisare gli emolumenti esigibili per la fornitura di pubblicazioni oggetto della LPubl nonché le condizioni applicabili ai terzi offerenti.

5.5 Protezione dei dati

Il vigente articolo 16 capoverso 3 non è stato applicato nella prassi. È vero che chiedendo l'anonimizzazione sistematica dei dati personali prima della loro pubblicazione in forma elettronica, tale disposizione andava più lontano di quanto non esigesse di regola la LPD. Per ragioni pratiche, ma anche su richiesta dei tribunali della Confederazione, la CaF ha già reso maggiormente flessibile l'applicazione di detta disposizione per quanto concerne la pubblicazione in linea di certi testi contenenti dati personali degni di particolare protezione (concernenti segnatamente l'implicazione in procedimenti penali). Il cambiamento della versione determinante non farebbe che aggravare il problema, poiché non sarebbe neppure più possibile rinviare a una versione cartacea quale versione determinante.

Il nuovo articolo 16c A-LPubl permetterà di conciliare nuovamente la protezione dei dati in materia di pubblicazioni ufficiali elettroniche con i principi generali della LPD. La messa a disposizione mediante procedura di richiamo, della quale la pubblicazione in linea è una modalità, sarà coperta da una base legale chiara ai sensi dell'articolo 19 capoversi 3 e 3^{bis} LPD.

Per impedire che i dati personali accessibili in linea possano essere oggetto di ricerche o di trattamenti automatizzati saranno invece necessarie misure tecniche³⁶.

³⁶ Cfr. il commento concernente l'art.16c A-LPubl.

